



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 38 della Giunta comunale

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3, comma 4 D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **uno** del mese di **aprile**, alle ore 13.00, nella sede municipale nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3, comma 4 D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 4 del 05.05.2020 ha approvato il Rendiconto dell'esercizio 2019, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Dato atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 52 del 22.12.2020 ha approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- La fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- L'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2021/2023, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo degli impegni cancellati e reimputati e l'ammontare degli accertamenti cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
+ FPV parte corrente già iscritto in bilancio	€ 25.563,26
+ Impegni al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00

+ Impegni al 31.12.2020 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
- Accertamenti al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
= Differenza = FPV Entrata 2020 variato	€ 25.563,26

PARTE CAPITALE	
+ FPV parte capitale già iscritto in bilancio	€ 452.230,79
+ Impegni al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 42.011,25
+ Impegni al 31.12.2020 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 45.282,81
- Accertamenti al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 45.282,81
= Differenza = FPV Entrata 2020 variato	€ 494.242,04

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 devono essere adeguati per consentire la reimputazione di accertamenti ed impegni e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

Viste le variazioni contenute negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2020.
2. Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE	
+ FPV parte corrente già iscritto in bilancio	€ 25.563,26
+ Impegni al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
+ Impegni al 31.12.2020 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 0,00
- Accertamenti al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 0,00
= Differenza = FPV Entrata 2020 variato	€ 25.563,26

PARTE CAPITALE	
+ FPV parte capitale già iscritto in bilancio	€ 452.230,79
+ Impegni al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 42.011,25
+ Impegni al 31.12.2020 cancellati e reimputati che non costituiscono FPV	€ 45.282,81
- Accertamenti al 31.12.2020 cancellati e reimputati	€ 45.282,81
= Differenza = FPV Entrata 2020 variato	€ 494.242,04

3. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020/2023 armonizzato, come risulta dagli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
4. Di stabilire i residui attivi conservati in € 1.148.095,25 e i residui passivi conservati in € 819.115,61 (allegato C).
5. Di approvare la variazione di residui attivi insussistenti in € 4.201,16 (allegato D).
6. Di approvare la variazione di residui passivi insussistenti in € 77.308,90 (allegato E).
7. Di dare atto dall'operazione di riaccertamento ordinario è emerso che, alla data del 31.12.2020:
 - non ci sono maggiori residui passivi,
 - non ci sono maggiori residui attivi.
8. Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020.
9. Di approvare la variazione di cassa come da allegato F) e G).
10. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.
12. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).